

**DECS – DSS – DI
GRUPPO TRIDIPARTIMENTALE CASI DIFFICILI**

Dal disagio al disadattamento alla devianza

Percorsi di intervento nella scuola e con i suoi partner

Documento destinato alle direzioni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, alle autorità ed ai servizi/enti coinvolti

Gruppo interdipartimentale "Casi difficili" del Consiglio di Stato

Per il DECS:

Maria Luisa Delcò, Presidente

Mauro Brogginì

Nicoletta Garzoni

Per il DSS:

Franco Maiullari

Ivan Pau-Lessi

Roberto Sandrinelli

Per il DI:

Marco Lehner*

Alessia Paglia

Giancarlo Piffero*


*Polizia / Gruppo Visione Giovani

SOMMARIO

Premessa		pag. 4
Capitolo 1	La responsabilità educativa della scuola	pag. 5
Capitolo 2	Dalla "normalità" al disagio	pag. 8
Capitolo 3	Minori maltrattati (esempio A)	pag. 10
Capitolo 4	Gestione eventi traumatici (esempio B)	pag. 12
Capitolo 5	Prevenzione/repressione delle dipendenze negli istituti scolastici (esempio C)	pag. 13
Capitolo 6	Presentazione protocollo d'intervento casi difficili Schema d'intervento (esempio D)	pag. 15
Capitolo 7	Situazioni di disagio/disadattamento nelle scuole medie superiori (esempio E) Il mediatore nelle scuole professionali (esempio F)	pag. 19
Capitolo 8	Vademecum per comportamenti devianti nelle scuole dell'obbligo e SMS (esempio G)	pag. 22
Capitolo 9	Vademecum per comportamenti devianti nelle scuole professionali (esempio H)	pag. 25
Conclusioni		pag. 33

PREMESSA

Il presente documento – elaborato dal gruppo tridipartimentale per i casi difficili in base all'ultimo mandato del ottobre 2006 del Consiglio di Stato - deve essere considerato come un **protocollo base** per le situazioni di disagio/disadattamento/devianza a cui seguono alcuni esempi di modalità d'azione all'interno delle tre tipologie. Non si elaborano tutte le schede perché il lavoro non sarebbe per niente esaustivo, ma soprattutto per tener conto delle prassi legate alle singole **territorialità**.



Secondo lo schema possiamo notare la centralità dell'allievo verso le tre tipologie considerate, ma ovviamente possono concorrere a disagio/disadattamento/devianza anche la scuola intesa nella sua complessità e la famiglia nelle sue diverse forme.

Cap. 1 – La responsabilità educativa della scuola

Quale premessa a questo documento è indispensabile una precisazione -magari scontata - che è quella di inserire le riflessioni sui casi difficili in un contesto scolastico e di istituto per ricordare che il prerequisito alle misure è dato dalla visione dell'istituto con scopi preventivi e formativi. Dal progetto educativo sul tema di regole e comportamenti, al curricolo differenziato, alla differenziazione in classe, all'elaborazione di un regolamento interno, alla funzione che la legge dà ai servizi di sostegno pedagogico per SI-SE e SM, alla condivisione del fatto che tutte le componenti della scuola devono concorrere al raggiungimento del benessere per l'allievo nel suo percorso evolutivo e scolastico.

Gli art. 2/3 della legge della scuola/LS del 1990 definiscono le finalità della scuola e le componenti della stessa.

“La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà” ... “Le componenti della scuola sono i docenti, gli allievi e i genitori; inoltre, nelle scuole professionali, i maestri di tirocinio”.

L'art. 24 precisa gli “spazi” in cui devono attuarsi questi obiettivi, sottolineando il ruolo dell'Istituto. “L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizza la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.”

A proposito di insegnanti così recita l'art. 46 cpv. 2 LS “Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.”

Rispettivamente “gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza...”

Essi hanno inoltre il diritto:

- a) di essere informati sulla loro situazione scolastica;
- b) di ottenere una valutazione corretta e motivata del proprio profitto;
- c) di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
- d) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente.”

I genitori, dal canto loro, “sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi. Per i figli in età di obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare frequenza” (art. 53 LS).

Procedendo nella lettura della legge, si giunge all'art. 63 che introduce il servizio di sostegno pedagogico nelle sue principali finalità. In questa sede

riportiamo la proposta di articolo posta in consultazione nel 2006 in seguito alla necessità di ridefinire gli scopi dell'unico servizio interno alla scuola.

“Sono istituiti i servizi di sostegno pedagogico nella scuola dell'infanzia, della scuola elementare e della scuola media.

I servizi hanno lo scopo di:

- a) intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, nell'intento di favorire una frequenza scolastica regolare;
- b) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e di insegnamento;
- c) collaborare nella promozione del benessere a scuola.”

Si evidenzia così la problematica del disadattamento e dell'assenza di benessere per tutti le componenti della scuola che interagiscono in un tessuto sociale complesso, multiculturale, plurilinguistico, senza regole condivise e pertanto esso stesso problematico.

La nostra scuola (in tutti i suoi gradi e ordini) ma in particolare la scuola media, è confrontata con particolari situazioni di disagio. Per questo il Dipartimento, a partire dal 2001, ha creato gruppi di lavoro per approfondire e dare una risposta alla problematica attraverso la concessione agli istituti scolastici di risorse straordinarie.

Questi concetti devono essere declinati a seconda della fascia d'età dei soggetti considerati, con la consapevolezza che l'età anagrafica non necessariamente rappresenta un indicatore imperativo per l'analisi delle diverse tipologie legate a disagio/disadattamento/devianza.

Tipologie/scuole	Scuola dell'infanzia	Scuola elementare	Scuola media	Scuole superiori e professionale
Disagio individuale	Esempio A maltrattamento, abuso, abbandono o assistenza insufficiente, ... Esempio B	Esempio A maltrattamento, abuso, abbandono o assistenza insufficiente, ... Esempio B	Esempio A maltrattamento, abuso, anoressia, fughe, tentativi di suicidio, ... Esempio B	Esempio A, C anoressia, bulimia, alcolismo, tentativi di suicidio, ... Esempio B
Disagio collettivo				
Disadattamento	Ruolo del servizio di sostegno pedagogico e protocollo per casi difficili – Esempio D			
Devianza	Vademecum Gruppo Visione Giovani – Esempio G			
	Lo psicologo nelle SMS – Esempio E Il mediatore nelle SP – Esempio F			
	Vademecum del marzo 2007 – Esempio H			

Cap. 2 – Dalla “normalità” al disagio

Un ragazzino in Inghilterra chiese a suo padre:

“I padri sanno sempre più cose dei figli?”

e il padre rispose: “Sì”

Poi il ragazzino chiese: “Papà, chi ha inventato la macchina a vapore?”

e il padre: “James Watt”.

E allora il figlio gli ribatté: “Ma perché non l’ha inventata il padre di James Watt?”

Troppo spesso chi osserva, fa intervento o fa ricerca in questo campo applica categorie adulte, interpreta prima ancora di ascoltare, ha fretta di ricondurre a classificazioni note e a giudizi di valore senza scommettere su quanto di nuovo ogni generazione e ogni individuo hanno da insegnare.

Fatta questa considerazione, tenuto conto dell’importante esperienza e conoscenza acquisita nell’ambito dei “casi problematici a scuola”, proponiamo di seguito una definizione aggiornata e contestualizzata delle tipologie di allievi portatori di:

- una qualche forma di **disagio**, intesa quale condizione legata a percezioni soggettive di malessere;
- un **disadattamento**, ovvero una relazione disturbata con uno specifico ambiente, in questo caso la scuola;
- una **devianza**, intesa come un comportamento che infrange una norma giuridica o sociale e determina lo stigma sociale.

Il disagio

La condizione di disagio è innanzitutto una condizione affettiva e si colloca in una dimensione psichica.

Il soggetto portatore di un disagio vive **una forma di sofferenza interiore**, difficilmente indagabile, sia perché non è facile trovare indicatori oggettivabili, sia perché è faticoso raggiungere la consapevolezza del proprio malessere, che il soggetto esteriorizza (con il linguaggio verbale o con il comportamento) nella misura in cui non riesce a tenerlo per sé.

I sintomi che si possono osservare sono; difficoltà di relazione, difficoltà scolastiche, comportamenti a rischio o devianti (rispetto alla normalità).

Normalmente il soggetto che esprime un disagio è considerato una “vittima”. Ciononostante, attraverso i suoi comportamenti che esteriorizza, può accadere che la percezione degli altri induca a definire il disagio come un’espressione di un disadattamento.

Il disadattamento

Questo concetto esprime una relazione disfunzionale e disturbata fra un soggetto e l'ambiente nel quale è inserito, con particolare riferimento agli altri soggetti del medesimo ambiente; nella scuola i compagni, i docenti, la direzione.

Il comportamento di chi si trova in una condizione di disadattamento può derivare, come abbiamo visto, da una condizione di disagio, oppure può essere letto come desiderio di adattamento, di integrazione nel gruppo. E ciò anche quando assume forme quali la provocazione, l'aggressività, i reiterati disturbi dell'ambiente.

Tendenzialmente l'ambiente definisce il soggetto "caso problematico", "caso difficile" e si adopera per "riadattare" il soggetto all'ambiente o, in casi estremi, espellere il soggetto dall'ambiente perturbato.

I comportamenti di chi si sente disadattato sono caratterizzati da "atteggiamenti impropri" i quali, nelle forme estreme, finiscono per sovrapporsi in parte con la devianza.


La devianza

Un soggetto è considerato deviante, nella misura in cui con il suo comportamento si distanzia in modo importante dalla norma. Abitualmente il concetto di devianza è associato al compimento di un reato, ovvero alla trasgressione di una norma del codice penale. In un contesto come quello scolastico, il comportamento deviante può essere definito a prescindere dalle norme del codice penale e riferirsi alle norme e regolamenti di funzionamento interni.

Analogamente a quanto già registrato per i casi problematici a scuola, il riferimento ad una determinata collettività e al suo sistema normativo è essenziale per comprendere il concetto di devianza, poiché, come affermano Berzano e Prina in "Sociologia della devianza", Nis, Roma, 1995, "non esistono devianze in sé ma solo definizioni sociali di ciò che è atto conforme o atto deviante".

In generale possiamo quindi affermare che fattori personali, ambientali e comportamentali si influenzano reciprocamente e la loro combinazione/interazione può generare disagio, disadattamento, devianza.

Graficamente, sulla base di un approccio sistemico, possiamo illustrare queste interazioni nel seguente modo:



Cap. 3 – Minori maltrattati – Esempio A

Può beneficiare di aiuto ai sensi della legge, ogni persona che a causa di un reato è stata direttamente lesa nell'integrità fisica, sessuale o psichica, indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia stato rintracciato e che il suo comportamento sia stato colpevole.

Oltre alle vittime direttamente lese, possono beneficiare di consulenza e d'aiuto anche il coniuge, i figli, i genitori e i parenti stretti.

La presa a carico delle vittime è assicurata sul territorio cantonale da 4 Unità di intervento regionale (UIR) composte da due assistenti sociali, da uno/a psicologo/a, da un medico psichiatra, attivi nei diversi servizi del Dipartimento della sanità e della socialità, coordinati dal

Delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti:

I compiti delle UIR consistono nel:

- prestare o procurare alle vittime aiuto medico, psicologico, sociale, materiale e giuridico;
- dare informazioni sull'aiuto alle vittime (consulenza);
- in particolare in Ticino, il Delegato e le UIR possono offrire il loro sostegno a vittime e parenti in caso di catastrofi o incidenti maggiori e in casi specifici che vedono coinvolti minorenni, quali vittime o superstiti.

La reperibilità degli operatori delle UIR durante gli orari d'ufficio è garantita presso i seguenti recapiti:

- *Segretariato UIR del Mendrisiotto*, via Bernasconi 16, 6850 Mendrisio
- *Segretariato UIR del Luganese*, via Luganetto 5, 6962 Viganello
- *Segretariato UIR del Bellinzonese e Valli*, Viale Stazione 21, 6500 Bellinzona
- *Segretariato UIR del Locarnese e Valli*, via della Posta 9, 6600 Locarno

Quando gli uffici sono chiusi, cioè durante la notte, i giorni festivi o non lavorativi, è garantito un

costante picchetto, attivabile, secondo una procedura definita, da:

- Polizia cantonale (117 o 112)
- Ticino soccorso (144)
- Ospedali regionali (servizio di pronto soccorso)
- Telefono amico (143)


L'attività di aiuto e consulenza alle vittime di reati e ai loro parenti è coordinata a livello cantonale dalla

Commissione permanente di coordinamento per l'aiuto alle vittime di reati¹

¹ Da ricordare anche lo speciale gruppo di lavoro presso l'Ospedale Civico di Lugano (reparto pediatria)


Minori maltrattati: percorsi d'intervento

1. Rilevazione



2. Segnalazione e attivazione autorità

a) eventuale adozione misure di protezione urgenti



b) indagine

CIVILE

- accertamenti
- valutazione nucleo familiare, rapporti genitori / figlio, osservazione del minore, tramite mandato (UIR, servizi spec. pubblici e privati)

PENALE

- perizie, interrogatori accertamenti, sopralluoghi ecc...

3. Decisione e giudizio delle autorità

DIRITTO CIVILE

- controllo e verifica (art. 307)
- trattamento terapeutico (art. 307)
- curatela (art. 308)
- limitazione relazioni personali (art. 274)
- privazione custodia e affido (art. 310)
- privazione autorità parentale (art. 311) ev. adozione

DIRITTO PENALE

- abbandono del procedimento
- condanna (misure accessorie)
- assoluzione

4. Esecuzione delle misure

Attivazione delle risorse territoriali

* Nel caso in cui è pendente una procedura di separazione o divorzio, l'autorità competente è il Pretore

** A partire dal 1. gennaio 2005 è competente anche per le audizioni delle vittime minorenni

Cap. 4 – Gestione eventi traumatici – Esempio B

Ogni istituto scolastico può trovarsi confrontato con una *situazione critica*, intendendo con ciò la situazione che si crea in seguito a un evento improvviso, inatteso e straordinario che colpisce gravemente le persone appartenenti all'istituto scolastico e al loro ambiente (gravi episodi di violenza etero/autodiretta, tra cui violenza sessuale; catastrofi naturali, gravi incidenti, malattie, morte di allievi/insegnanti,...).

Allo scopo di prevenire uno stato di *stress posttraumatico* la scuola ha predisposto una serie di misure di *debriefing*, da attuare, secondo determinate procedure, in occasione di eventi eccezionali.

Internamente ad ogni istituto scolastico di scuola media è designato un *responsabile per gli eventi traumatici* tra i docenti di sostegno pedagogico (elenco a disposizione sul sito www.scuoladecs.ti.ch/ssp/eventi_traumatici).

Il responsabile per gli eventi traumatici partecipa inoltre al

Team per la gestione delle crisi in eventi traumatogeni interno ad ogni istituto scolastico di scuola media.

Il team si compone di 4 membri (direttore, vicedirettore, responsabile eventi traumatici, un docente di materia) coi seguenti compiti distinti:

- informazione e cura dei contatti con gli allievi
- informazione e cura dei contatti coi docenti
- cura dei contatti coi genitori degli allievi
- cura dei contatti coi mass-media.

Il team inoltre:

- prepara l'informazione (orale/scritta) che i DCI presenteranno agli allievi
- redige le lettere ai genitori (tutti in caso di eventi di particolare gravità)
- struttura i tempi dell'elaborazione dell'evento
- organizza una catena telefonica (per avvertire i docenti prima del loro arrivo a scuola)
- valuta l'opportunità di prendere contatto e ricercare eventuali collaboratori esterni (incarico affidato ad un membro designato).

Possibili collaboratori esterni:

- *Segretariati delle Unità di Intervento Regionali, UIR*, (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio).
- Commissione permanente di coordinamento per la consulenza e l'aiuto alle vittime di reati.
- Delegato per i problemi delle vittime e per la prevenzione dei maltrattamenti.
- Associazione debriefer della Svizzera italiana.
- *Medici con formazione per il debriefing di gruppo o individuale*

Il coordinamento a livello cantonale delle attività di debriefing nelle scuole medie è garantito dal

Gruppo coordinamento Ufficio insegnamento medio (UIM) ed enti esterni alla scuola.

Cap. 5 – Prevenzione/repressione delle dipendenze negli istituti scolastici – Esempio C

Principali referenti degli istituti scolastici per la *prevenzione e l'intervento* sul tema delle dipendenze sono l' Ufficio del medico scolastico e Servizio di medicina scolastica.

Tra le attività del medico scolastico rientrano infatti:

- consulenza all'attività scolastica e ai servizi specialistici (Servizio di sostegno pedagogico, Servizio ortopedagogico itinerante)
- realizzazione di temi specifici di prevenzione e promozione della salute , tra cui le dipendenze

I medici scolastici sono diciotto, distribuiti sui nove circondari del Servizio di medicina scolastica. Ogni circondario ne comprende due (elenco sul sito www.ti.ch/DSS/DSP/UffMC/settori/MEDSCOL/circondari).

Il medico scolastico interviene almeno una volta all'anno nelle scuole medie, incontrando gli allievi di terza in collaborazione con gli insegnanti di scienze e di classe, allo scopo di informare e sensibilizzare gli allievi sul tema delle dipendenze.

Il coordinamento dell'attività del Servizio di medicina scolastica, la collaborazione col Medico cantonale e con gli uffici della Divisione della scuola è garantito dal Collegio dei medici scolastici.

Ogni istituto scolastico di scuola media, delle scuole professionali e medio superiori dispone inoltre al suo interno di una persona di riferimento per comunicazioni, invii, ecc (elenco sul sito www.scuoladecs.ti.ch/prevenzione_dipendenze/attivita_SP).

Compiti:

- coordina l'intervento preventivo, riferendosi al medico scolastico o ad altri enti che si occupano di prevenzione delle dipendenze, come ad es. Radix Svizzera italiana;
- definisce, in collaborazione con la direzione e il Collegio dei docenti, le procedure da seguire in presenza di situazioni specifiche (ad es.: segnalazione al docente di classe e in direzione -> colloquio docente di classe e allievo per la verifica dei fatti con stesura di un breve verbale -> incontro docente di classe, allievo, genitori e segnalazione di quanto emerso alla direzione -> se del caso intervento del direttore, del docente di sostegno pedagogico, del medico scolastico o altri operatori esterni).
- Quando ci si trova di fronte a un caso di consumo/spaccio di sostanze stupefacenti (anche alcool) è opportuno richiedere l'intervento della Polizia.

La persona di contatto della Polizia è l'agente di riferimento per le scuole (antenna del GVG/gruppo visione giovani), designato dalla Polizia cantonale e appartenente alla Gendarmeria Territoriale o alla Polizia Comunale.

Nei casi urgenti va richiesto l'immediato intervento tramite la centrale operativa della Polizia cantonale (117 o 112).

Basi legali:

- Costituzione federale del 18.04.1999, art. 124 "Aiuto alle vittime di reati"
- Legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 04. 10.1991
- Ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI) del 18.11.1992
- Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) del 08.03.1995
- Regolamento di esecuzione della LAV del 26.06.1995
- Codice penale svizzero (CPS) del 21.12.1937
- Legge federale sulla procedura penale (LFPP) del 15.06.1934
- Codice di procedura penale ticinese del (CPPT) 19.12.1994

Cap. 6 – Presentazione protocollo d'intervento casi difficili

L'attivazione della **rete** comporta l'intervento di diversi servizi extrascolastici che toccano in particolare i servizi sociali e le autorità di tutela.

I tre dipartimenti coinvolti (DECS, DSS, DI), attraverso un gruppo di lavoro interdipartimentale, hanno ribadito la necessità di definire soluzioni operative per un intervento efficace e coordinato a favore della casistica evidenziando quattro aspetti fondamentali:

- a) Migliorare la comunicazione tra le diverse istituzioni.
- b) Lavorare per progetti d'intervento.
- c) Definire un referente per la scuola, per i servizi sociali, per le autorità giudiziarie.
- d) Adottare protocolli comuni nella gestione.

6.1 Rilevazione e segnalazione

Il docente (titolare, di classe o di materia o altro personale interno all'istituto) rileva la situazione di un allievo che si configura come "caso difficile".

A dipendenza del tipo di struttura e organizzazione dell'istituto scolastico (SI, SE, SM) coinvolto, gli elementi raccolti vengono segnalati alla direzione, con l'apporto del Servizio di sostegno pedagogico.

Questa fase riveste un'importanza basilare per la situazione stessa e per il "contenitore" scuola che "raccolge" disadattamento/disagio/devianza; costituisce anche fonte di **informazione** in situazioni complesse ed assume un ruolo fondamentale a livello di **prevenzione**.

Risulta pertanto necessario tener conto delle realtà degli istituti, della responsabilità dei direttori e – per le scuole comunali – degli ispettori per gli istituti non retti da un direttore (a tempo pieno o a metà tempo).

Anche la famiglia (terza componente della scuola), con il suo ruolo e la sua presenza/assenza, deve essere in ogni caso informata e coinvolta.

6.2 Analisi

Il Servizio di sostegno pedagogico analizza, con il concorso di chi ha effettuato la rilevazione e la segnalazione, le informazioni e gli elementi raccolti, con l'obiettivo di valutare l'eventuale elaborazione di un progetto ad hoc, per far fronte in modo efficace alla situazione.

La situazione complessa richiede un progetto articolato che dagli interlocutori originali giunga al "collettivo", con l'attivazione della **rete** dove non ci sono gerarchie e tutti contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo condiviso.

6.3 Progetto di intervento interno alla scuola

- **Senza risorse supplementari**

Viene costituito un gruppo operativo che definisce un piano d'intervento (progetto) interno per assumere la situazione, attivando in modo coordinato le differenti risorse necessarie, facendo capo alle figure professionali già attive presso l'istituto scolastico.

- **Con risorse aggiuntive**

Nella misura in cui il gruppo operativo preposto alla realizzazione del progetto interno reputa necessaria l'attivazione di risorse aggiuntive a quelle già in campo, ne indirizza la richiesta, unitamente al progetto, al gruppo cantonale di lavoro appositamente costituito.

Osservazione

Se la situazione rilevata risulta già seguita in contemporanea da Servizi (quali ad esempio SMP, SAE ecc.) o Autorità esterne alla scuola, ogni intervento o progetto ulteriore deve essere coordinato fra tutti gli attori coinvolti.

Ipotesi di intervento esterno alla scuola e segnalazione all'ufficio delle famiglie e dei minori

Se l'istanza designata, nell'ambito dell'analisi, ritiene opportuno un intervento di sostegno alla famiglia o di protezione del minore, chiama in causa L'Ufficio regionale delle famiglie e dei minori (Bellinzona, Biasca, Locarno, Lugano, Mendrisio), quale interfaccia di riferimento per l'attivazione e il coordinamento, che -a seconda dei bisogni- può coinvolgere il Servizio medico psicologico, il Servizio di accompagnamento educativo, ecc.

Assieme si analizza la situazione, onde valutare quali risorse esterne alla scuola è necessario attivare, se del caso con il coinvolgimento dell'Autorità tutoria regionale (CTR) competente.

6.4 Progetto di intervento esterno alla scuola

Anche in questo caso si definisce un piano d'intervento (progetto), ma esterno alla scuola, che tuttavia integra quanto già svolto all'interno dell'istituto scolastico, con degli specifici obiettivi e tempi d'esecuzione. In fase di segnalazione si può accedere all'UFAM anche solo per disporre di una consulenza, soprattutto in presenza di situazioni di allievi con forte disagio e dove non c'è un'attitudine consapevole e collaborante della famiglia. In questi casi, prima di eventuali segnalazioni alle CTR, può essere utile una prima ricognizione della situazione, anche per individuare possibili suggerimenti da sottoporre alle autorità di vigilanza.

Il progetto indicherà se lo stesso può essere realizzato:

- **senza risorse supplementari**
- **con risorse aggiuntive.**

La richiesta di risorse supplementari va indirizzata, unitamente al progetto, al gruppo cantonale di lavoro appositamente costituito, lo stesso che valuta le istanze relative ai progetti interni alla scuola.

Per l'attivazione di tale progetto esterno con risorse aggiuntive, a titolo sperimentale, si attingerà dallo stesso fondo riservato ai progetti interni del DECS o da un fondo comune DECS-DSS.

6.5 Esecuzione del progetto

Il progetto viene realizzato (nel rispetto di obiettivi, modalità e tempi concordati) e coordinato da un operatore designato ad hoc (capoprogetto), incaricato di assicurare la simmetria delle comunicazioni e la mediazione di eventuali conflitti o problemi che sorgono nell'esecuzione operativa. Nella misura in cui la famiglia non sottoscrive il piano d'intervento, è data possibilità di attivare le Autorità tutorie competenti, con la consulenza, l'intermediazione o la supervisione dell'Ufficio di vigilanza sulle tutele.

6.6 Valutazione

Al termine dell'esecuzione, com'è proprio di ogni progetto, viene effettuata una valutazione o bilancio, che sfocerà nella fase finale.


6.7 Conclusione ed eventuale ridefinizione del progetto

Si ritiene concluso l'intervento quando la valutazione indica che il problema è contenuto/superato. In caso contrario viene definito un nuovo piano di lavoro che consideri i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti, interni ed esterni, già messi in atto.

Parole chiave

- *informare* (anche a livello preventivo);
- *comunicare* (inteso come costruzione di *partnership*);
- *coordinare* (*referente* indispensabile soprattutto con servizi esterni);
- *progetto* (e *capoprogetto*, necessario per ogni caso/situazione);
- *gruppo operativo* (da costituire anche per *l'analisi dello scenario*);
- *risorsa ordinaria*;
- *risorsa straordinaria (aggiuntiva)*;
- *equità*, ma nel contempo *flessibilità* nella gestione delle situazioni;
- *tempestività* (anche i tempi richiedono una coordinazione).

Riportiamo graficamente il protocollo di intervento (SI, SE, SM) per la gestione dei casi difficili descritto nel presente documento per quanto attiene alla collaborazione dei tre dipartimenti (DECS, DSS, DI) - **Esempio D**



Cap. 7 – Situazione di disagio/disadattamento nelle scuole medie superiori – Esempio E

Nelle scuole medie superiori (SMS) la presenza di giovani che manifestano comportamenti devianti nell'ambito scolastico è piuttosto limitata. Ciò non toglie che, fuori dalle mura scolastiche, per alcuni studenti un senso di disagio si possa tradurre in comportamenti che possono scaturire in forme di violenza verso se stessi o verso altre persone. L'origine del disagio non è sempre facilmente identificabile, e sovente anche buoni allievi dal punto di vista scolastico nascondono situazioni difficili che non osano portare a conoscenza di altre persone. In un certo senso è stato il caso negli anni ottanta quando, in situazioni diverse l'una dall'altra, la violenza estrema contro sé stessi per alcuni studenti è sfociata nel suicidio.

A seguito di questi eventi e al diffondersi di un certo disagio tra i giovani che sempre più in maggior numero frequentavano le scuole medie superiori, il Dipartimento chiese allora agli istituti SMS una maggiore attenzione al problema e in particolare, in collaborazione con l'allora Dipartimento delle opere sociali, decise di assegnare a ogni sede un operatore del servizio medico-psicologico con il compito di aiutare quegli allievi che momentaneamente potevano trovarsi in difficoltà. In un primo tempo l'operatore sociale non era presente in sede; si indicava a genitori e allievi la sua disponibilità e il suo recapito. In tale modo si voleva offrire un servizio nella massima discrezionalità agli allievi e quindi non legato alle figure istituzionali scolastiche, docenti e membri della direzione in particolare.

Attualmente l'operatore o l'operatrice del servizio medico-psicologico si presenta nelle classi e assicura, in quasi tutti gli istituti, una sua presenza in sede a un orario stabilito. Lo spazio di consulenza, pur svolgendosi all'interno dell'istituto, rimane formalmente ai margini dell'istituzione scolastica. Il compito dell'operatore sociale è comunque quello di affrontare, con la scuola, la globalità del problema del disagio affinché ogni giovane possa valorizzare le proprie potenzialità, agire e crescere nel migliore dei modi. In questi anni la consulenza è stata chiesta soprattutto per delle difficoltà di tipo evolutivo quali l'angoscia per il futuro, il rapporto conflittuale con gli amici, con i genitori, i problemi esistenziali, i disturbi depressivi. Altri giovani hanno portato come fonte di profondo disagio i rapporti relazionali familiari gravemente turbati da violenza. Spesso questi ragazzi si sentono incompresi dalla scuola, che pensano non tenga conto della loro vita oltre le mura scolastiche e le difficoltà che loro incontrano, ma in realtà difficilmente ne mettono a conoscenza gli insegnanti. Si costata invece come poche siano le segnalazioni di ragazze con disturbo anoressico o bulimico dell'alimentazione o di giovani che lamentano una dipendenza da alcool o da droga a riprova purtroppo del fatto di come sia difficile raggiungere questi giovani che si illudono di autocurarli.

Sempre nella prospettiva della prevenzione, il lavoro del consulente psico-sociale è quindi accompagnato negli istituti dall'organizzazione di attività speciali di approfondimento di tematiche inerenti alla promozione della salute e del benessere a scuola attraverso la creazione di commissioni interne o gruppi di lavoro con il coinvolgimento diretto anche degli studenti. L'obiettivo generale di questi gruppi è quello di promuovere il rispetto di sé, dei compagni e dell'ambiente scolastico, di contribuire al miglioramento del clima di studio e di lavoro nell'istituto, di informare gli studenti sulle conseguenze fisiologiche legate all'uso sporadico o regolare di sostanze tossiche, di sensibilizzare gli allievi rispetto alle ricadute psicologiche e sociali insite nell'uso e nell'abuso di alcool o di sostanze che generano dipendenza, di far conoscere la rete di servizi d'assistenza e d'intervento disponibili sul territorio.

7.1 Il docente-mediatore nelle scuole professionali – Esempio F

Quanto esposto nelle precedenti pagine evidenzia come l'attuale configurazione del sistema scolastico sia caratterizzata da fattori generatori di squilibrio, instabilità, differenze (culturali, sociali, di genere...), conflitti. Esso si situa al crocevia di sistemi che vanno sempre più intersecandosi: scuola, famiglia, gruppo di pari, mondo del lavoro: non si tratta di compartimenti stagni, ma di sistemi comunicanti e a volte anche contrastanti, che continuamente si perturbano gli uni con gli altri, secondo leggi di azioni e retroazioni, così complesse da rendere difficile una individuazione lineare di cause ed effetti. Inoltre ci accorgiamo che il contesto scolastico ha a che fare con la fascia di età dell'adolescenza, per sua natura sensibile, problematica e instabile, oggi più che mai confrontata con fenomeni come la violenza e le varie forme della dipendenza.

Se è vero che questa stessa popolazione scolastica sarà altresì chiamata, nel futuro, ad assumere un ruolo attivo, propositivo, all'interno della comunità di appartenenza – in cui sempre più locale e globale sono destinati ad interagire, sia positivamente sia negativamente – occorre chiedersi come possa essere educata al rispetto, alla comprensione, all'ascolto e alla mediazione pacifica dei conflitti e ad una partecipazione democratica alla vita civile. Nel momento in cui l'organizzazione scolastica intende farsi carico di questi tratti, per certi versi inquietanti, ma anche – per altro verso – ricchi di potenzialità, diviene assolutamente necessario prevedere spazi e risorse di ascolto, di dialogo, di comunicazione, di comprensione, risorse tali da promuovere, nella scuola, una cultura della mediazione pacifica dei potenziali conflitti, una cultura dell'aiuto reciproco, del senso di responsabilità, di benessere e sensibilizzazione. È questo, a grandi linee, il mandato di lavoro affidato al docente-mediatore.


Il mediatore

- È disponibile all'ascolto dei vari problemi degli apprendisti
- Cerca con loro una soluzione al problema e anche una messa in atto di quest'ultima
- Focalizza il problema
- È una figura che ha (deve avere) un ruolo ben definito e socialmente riconosciuto
- Conosce il territorio (come rete di persone e di servizi)
- Ha facilità al contatto umano
- Ha conoscenza della realtà giovanile e dei suoi mutamenti
- Ha una certa tranquillità interiore
- È flessibile a livello di disponibilità temporale
- È visibile all'interno della sede scolastica
- Ha carisma ed autorevolezza (sia nei confronti dei colleghi, dei superiori, degli studenti)

Cap. 8 – Vademecum per comportamenti devianti nelle scuole dell’obbligo e SMS (GVG – Gruppo Visione Giovani) – Esempio G

Uno dei partner della scuola nelle situazioni in cui il disagio sfocia nella devianza, nella presunzione e nel pericolo di reato o reato è la polizia nella sua recente organizzazione legata al “Gruppo Visione Giovani” che interviene, attraverso le ca. 60 “antenne” dislocate sul territorio. I referenti sono quindi, per la polizia, gli agenti comunali/cantionali designati e la direzione dell’Istituto (o l’ispettore per le scuole comunali senza direttore).

Ovviamente direttore o ispettore possono delegare – nell’ambito delle loro funzioni - un altro referente per la collaborazione con il GVG (vedi anche Regolamenti interni agli Istituti).



A seconda delle situazioni, la polizia (“antenne”) segnalerà il caso al Ministero pubblico o al Magistrato dei minorenni.

Il Ministero pubblico è competente per reati compiuti da maggiorenni.

Il Magistrato dei minorenni è l’autorità competente:

- per l’inchiesta sui reati commessi da minorenni;
- per formulare la proposta di giudizio o l’atto d’accusa;
- per l’esecuzione delle pene e delle misure, comprese quelle ordinate in via provvisoria.

Inoltre il Magistrato dei minorenni è l’autorità competente per:

- ordinare la cancellazione delle pene e delle misure nel casellario giudiziale.

(vedi sito www.ti.ch/mm)

Vademecum per comportamenti devianti nelle scuole dell'obbligo e SMS – Esempio G

ATTIVITA'	MODALITA' OPERATIVE	LIMITI GIURIDICI
INFORMAZIONE E/O PREVENZIONE	La direzione dell'istituto crea le condizioni per una collaborazione sinergica tra istituto e antenna di riferimento (Scuola ↔ Polizia).	Segreto d'ufficio
COLLABORAZIONE PER AVVENIMENTI SOSPETTI O SOSPETTO REATO	<ul style="list-style-type: none"> • Incontro e scambio di informazioni. • Accertamenti per verificare la fondatezza o meno dell'avvenuto reato. • Scelta della procedura da seguire. 	Segreto d'ufficio e istruttorio
COLLABORAZIONE PER INCHIESTE NEL CASO DI REATI INTERNI ALL'ISTITUTO	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione all'agente di riferimento, eventualmente Magistrato minorenni o Ministero pubblico. • Inchiesta → Trasmissione delle informazioni alla direzione scolastica. Eccezione: inchiesta soggetta alla LAV che coinvolge la famiglia e la vittima nelle decisioni. • Assunzione di informazioni durante l'inchiesta presso l'istituto scolastico. 	Segreto d'ufficio e istruttorio: informazione alla direzione scolastica sempre subordinata agli interessi dell'inchiesta. CPPT: art. 1 (azione penale obbligatoria); art. 125 (obbligo generale di testimoniare); art. 181 (denuncia all'autorità). CPS: art. 305 (conseguenze penali a seguito di favoreggiamento). LAV: principio di protezione della personalità della vittima.
COLLABORAZIONE PER INCHIESTE IN CASO DI REATI ESTERNI ALL'ISTITUTO	<ul style="list-style-type: none"> • Segnalazione alla direzione scolastica. • Inchiesta → Trasmissione delle informazioni alla direzione scolastica. Eccezione: inchiesta soggetta alla LAV che Coinvolge la famiglia e la vittima nelle decisioni. • Assunzione di informazioni durante l'inchiesta presso l'istituto scolastico. 	Segreto d'ufficio e istruttorio. LORD: art. 30 (permesso dell'autorità di nomina per la deposizione)
GESTIONE DELL'AMBITO SCOLASTICO AL TERMINE DI UN'INCHIESTA	<ul style="list-style-type: none"> • Debriefing psicologico a dipendenza delle necessità (risorse specialistiche). • Valutazione globale delle sinergie instaurate (debriefing tecnico). • Scelta di strategie di prevenzione appropriate all'interno dell'istituto coinvolto. 	Segreto d'ufficio e istruttorio

Cap. 9 – Vademecum per comportamenti devianti nelle scuole professionali – Esempio H

Comportamenti devianti
nelle scuole professionali
(come affrontarli)

Breve vademecum
per le
direzioni scolastiche

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Divisione della formazione professionale



31 marzo 2007

A. Sommario

	pagina
B Premessa	2
C Introduzione	2
D 6 domande generali	3
E 6 domande specifiche	4
F Comunicazioni verso l'esterno	5
G Ministero pubblico	6
H Magistrato dei minorenni	6
I Riferimenti legali	6
J Contatti	7
K Indice	8

B. Premessa

Nel mese di giugno del 2006, in occasione di un plenum dei direttori degli istituti professionali - alla presenza dei rappresentanti della Polizia e del Ministero pubblico - sono stati presentati due casi di violenza nella scuola. Le preoccupazioni espresse dai direttori hanno dato lo spunto per affrontare il tema della devianza nella scuola evidenziando la necessità di elaborare un vademecum che permettesse di agire in modo coordinato e razionale in presenza di comportamenti gravemente problematici.

La Divisione della formazione professionale ha quindi affidato a Vincenzo Born l'incarico di elaborare questo vademecum: egli ha dapprima incontrato i direttori delle scuole in cui erano accaduti i recenti fatti di violenza ed in seguito si è avvalso della consulenza del SgTI Giancarlo Piffero (capo del *Gruppo visione giovani*¹) e del giurista del DECS Luca Moro.

C. Introduzione

Per far fronte a comportamenti ritenuti non adeguati, ogni scuola professionale dispone di un regolamento interno che permette alle diverse figure presenti di intervenire sia in modo preventivo che repressivo.

Infatti i docenti, il docente di classe, il docente mediatore e la Direzione - oltre che a formare gli allievi - favoriscono l'integrazione e la promozione di comportamenti sani. Tuttavia, a volte si presentano situazioni ritenute devianti o non conformi alle aspettative che richiedono un intervento progressivamente coercitivo. Per risolvere questi casi la Direzione può valersi di misure disciplinari che possono giungere sino alla sospensione definitiva dell'allievo.

Generalmente, dopo l'intervento della direzione scolastica, la maggioranza dei casi problematici si risolve positivamente; altri invece possono manifestarsi con atti di una gravità tale da richiedere l'intervento di servizi e persone esterne alla Scuola, quali la Polizia.

Nelle righe che seguono si cerca di dare una risposta alle domande più frequenti che docenti e direzioni si pongono quando allievi o terze persone mettono in atto comportamenti devianti all'interno della sede scolastica.

Il testo è stato redatto in collaborazione con il Gruppo "Visione giovani" della Polizia cantonale il quale, oltre a monitorare la situazione della devianza sul territorio ticinese, ha provveduto a designare un agente di riferimento per ogni scuola. In tal modo le direzioni potranno contare su una persona competente, sia per la consulenza che per un intervento diretto in caso di bisogno.

¹ Il Gruppo visione giovani ha il compito di monitorare la situazione cantonale concernente gli atti di vandalismo, il consumo di alcol e di stupefacenti così come la circolazione stradale allo scopo di concretizzare delle misure preventive o repressive atte a migliorare la situazione.

D. Domande generali nei casi di vandalismo, furto, consumo di alcol o altre sostanze stupefacenti, spaccio, violenza verbale, violenza fisica, molestie, minacce, estorsione

1. Quando è opportuno richiedere l'intervento della Polizia?

Allorquando ci si trova di fronte ad un caso di **VANDALISMO, FURTO, CONSUMO DI ALCOL O ALTRE SOSTANZE STUPEFACENTI, SPACCIO, VIOLENZA VERBALE, VIOLENZA FISICA, MOLESTIE, MINACCE, ESTORSIONE** è **sempre opportuno richiedere l'intervento della Polizia.**

2. La persona di contatto per una richiesta di intervento in futuro sarà l'agente di riferimento per le scuole, designato dalla Polizia cantonale?

Sì, la persona di contatto sarà l'**AGENTE DI RIFERIMENTO** designato per ogni scuola.

Nei casi urgenti, quali: constatazione di **FURTO**, di **VANDALISMO**, per lo **SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, VIOLENZA FISICA, GRAVE MINACCIA** o **ESTORSIONE**, **deve essere richiesto l'immediato intervento**, tramite la centrale operativa, **della Polizia cantonale (117).**

3. Quale procedura applica normalmente la Polizia?

La **PROCEDURA APPLICATA DALLA POLIZIA** è quella dell'**ACCERTAMENTO**, dell'**IDENTIFICAZIONE** e del trasferimento presso il posto di polizia più vicino per la **VERBALIZZAZIONE**.

Nei casi lievi, l'interrogatorio può avvenire direttamente sul posto, o le parti possono essere anche solo invitate a sporgere querela penale.

4. In quali casi è la parte lesa a dover sporgere denuncia?

Nei casi più lievi (previsti dal Codice penale svizzero) quali **CALUNNIA, DIFFAMAZIONE, INGIURIA, MINACCE** e **DANNEGGIAMENTO** - è **necessaria la denuncia della parte lesa (QUERELA DI PARTE).**

5. In quali casi vi è un intervento d'ufficio del magistrato?

Nei casi di **FURTO, SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, VIOLENZA FISICA GRAVE, GRAVE MINACCIA** o **ESTORSIONE**, **il magistrato procede con l'apertura di un'inchiesta (REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO).**

6. Chi ha la competenza di inoltrare la denuncia?

La **competenza di inoltrare la DENUNCIA spetta alla persona interessata** - ad esempio il docente - o, nel caso di danneggiamenti alle infrastrutture, **alla direzione della scuola. Può inoltrare la DENUNCIA chiunque abbia assistito o sia altrimenti venuto a conoscenza di un fatto di rilevanza penale.** In caso di reati a querela di parte, ci vuole la querela della parte lesa (**QUERELA DI PARTE**).

7. Vi sono delle differenze di intervento se le persone che commettono gli atti summenzionati sono minorenni o maggiorenni?

Non v'è nessuna differenza circa le modalità d'intervento.

E. Domande specifiche

1. E' opportuno che i docenti intervengano fisicamente in caso di minacce o di risse per proteggere le persone minacciate?

Sì, un **INTERVENTO FISICO DA PARTE DEI DOCENTI** per proteggere le persone minacciate - in caso di minacce o risse - è **opportuno**, tenendo ben presente il **concetto di proporzionalità**.

2. I docenti o altri collaboratori che intervengono fisicamente per scongiurare violenze o risse corrono il rischio di essere denunciati?

Evidentemente esiste il rischio di una **DENUNCIA**, specialmente se, nell'intervento, il docente o gli altri collaboratori non hanno tenuto conto del concetto della proporzionalità.

3. Chi risarcisce il docente nel caso di danni materiali o fisici subiti? E nel caso di danni involontariamente causati, egli risponde in prima persona?

Per **DANNI SUBITI**, risponde l'autore o un'eventuale copertura assicurativa.

Per tutti i **DANNI CAUSATI**, lo **Stato**, secondo l'articolo 4 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici².

Il regresso dell'ente pubblico verso l'agente pubblico è invece regolato dagli artt. 13 e segg. della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, mentre gli artt. 18 e segg. regolano la procedura da seguire.

4. E' possibile interdire l'accesso agli spazi scolastici ad allievi o a persone non gradite, similmente a quanto si permette ai gestori di esercizi pubblici (DIFFIDA)? Che cosa bisogna fare per ottenerlo?

Riguardo agli **allievi**, questa possibilità è prevista dalle leggi speciali delle varie scuole.

Deve però essere seguita la procedura disciplinare prevista, con particolare attenzione al diritto di essere sentito dell'allievo³.

Se invece si ritiene che il comportamento di **terze persone** possa mettere a repentaglio la sicurezza e/o il buon andamento dell'Istituto scolastico, si consiglia dapprima di informare la polizia, la quale seguirà le procedure adeguate al caso.

² L'art. 4 della Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici recita:

"L'ente pubblico risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente.

²Nel caso dell'art. 1 lett. d) l'ente pubblico risponde entro i limiti in cui l'agente pubblico sarebbe responsabile verso il danneggiato secondo il diritto a lui applicabile.

³Il danneggiato non ha azione contro l'agente pubblico."

³ Ad esempio, si vedano i seguenti riferimenti:

- art. 16 del Regolamento delle Scuole professionali artigianali e industriali del 22 febbraio 2000;
- art. 17 del Regolamento delle Scuole d'arti e mestieri del 14 maggio 1997;
- art. 16 del Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica del 4 settembre 2001;
- art. 37 del Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali del 11 settembre 2001;
- art. 23 del Regolamento del Centro scolastico per le industrie artistiche di Lugano del 22 febbraio 2000.

5. Si può proibire il porto a scuola di OGGETTI considerati OFFENSIVI? Se sì, quali i principali?

La Legge cantonale sulle armi, all'art. 3 vieta il porto di PUGNALI, COLTELLI DI GRANDI DIMENSIONI E DA LANCIO, TIRAPUGNI, MANGANELLI, BASTONI DA COMBATTIMENTO, STELLE DA LANCIO e FIONDE, oltre naturalmente a tutti gli ALTRI TIPI DI ARMA.

Si suggerisce di redigere un regolamento scolastico interno molto chiaro al proposito e di distribuito a tutti i docenti e i collaboratori dell'istituto scolastico.

6. Possono essere previste dai regolamenti scolastici MISURE DISCIPLINARI che comportano LAVORI D'UTILITÀ PUBBLICA (in scuole, istituzioni sociali o sanitarie, ecc.)?

La direzione può assegnare "lavori manuali utili per la scuola" ⁴, quali l'aiuto del custode nei lavori di pulizia, riordino, ecc.. Altri LAVORI DI UTILITÀ PUBBLICA possono essere attribuiti dal Magistrato dei Minori, normalmente al termine di un'inchiesta.

F. Comunicazione verso l'esterno nel caso di avvenimenti ritenuti di interesse pubblico.

1. Chi ha la competenza di informare i media?

Per quanto riguarda i reati commessi entro i sedimi scolastici, la competenza dell'INFORMAZIONE, spetta al Ministero Pubblico, al Magistrato dei minorenni e alla Polizia.

La stessa sarà concordata con la Direzione della Divisione della formazione professionale.

2. Le Autorità scolastiche sono AUTORIZZATE A ESPRIMERSI?

Sì, le Autorità scolastiche possono esprimersi, secondo le regole gerarchiche in vigore, ma non sui risvolti dell'inchiesta ed in ogni caso solo previo accordo con il titolare dell'inchiesta.

3. Come ci si comporta nel caso di coinvolgimento di minorenni?

Ogni atto che riguarda un MINORENNE deve essere notificato al Magistrato dei minorenni ed ai genitori.

⁴ Vedi art. 37 cp. 3 Regolamento delle Scuole medie di commercio e delle Scuole professionali commerciali, 11 settembre 2001

G. Il Ministero pubblico

Il Ministero pubblico ha sede a Lugano ed è composto di un Procuratore generale e di quattordici Procuratori pubblici, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone. Ad essi, a partire dal 1° gennaio 2003, si aggiungeranno sei Sostituti Procuratori pubblici.

Il Procuratore pubblico generale, i Procuratori pubblici e i Sostituti Procuratori pubblici sono nominati dal Gran Consiglio per un periodo di sei anni. Essi sono competenti a perseguire i reati che in base al Codice penale ed alla legislazione penale federale non soggiacciono alla giurisdizione federale, i reati che vengono delegati dal Ministero Pubblico della Confederazione al Cantone, nonché i reati previsti dalle leggi cantonali. Sono pure competenti per l'evasione delle richieste di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

(tratto dal sito www.ti.ch/mp)

H. Il Magistrato dei minorenni

Il magistrato dei minorenni è l'autorità competente per

- **l'inchiesta sui reati commessi da minorenni;**
- **formulare la proposta di giudizio o l'atto d'accusa;**
- **l'esecuzione delle pene e delle misure, comprese quelle ordinate in via provvisoria;**
- **procedere all'audizione dei minorenni implicati in qualità di parte lesa o di testimoni in procedimenti penali contro adulti, riservata la facoltà di delega;**
- procedere all'audizione delle vittime minorenni di reato con facoltà di delega, in caso di urgenza o impedimento, ad un altro magistrato, agli organi di polizia adeguatamente formati come pure al segretario giudiziario;
- autorizzare la visita medica e la perizia psichiatrica nei confronti di minorenni vittime di reati;
- ordinare la cancellazione delle pene e delle misure nel casellario giudiziale;
- dare al giudice (se richiesto) il suo preavviso circa l'attribuzione dei figli nelle azioni di divorzio, di separazione e di attribuzione dell'autorità parentale.

(tratto dal sito www.ti.ch/mm)

I. Riferimenti legali

- Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e munizioni (LCLArm) del 31 gennaio 2000;
- Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici.

J. Contatti

Polizia

Polizia cantonale
Viale S. Franscini 3
6500 Bellinzona

Urgenze 117/112

Centralino e informazioni (NUOVO)
tel. 0848 25 55 55

Indirizzo email generico
polizia@polca.ti.ch

Agente di riferimento per l'istituto scolastico
(da completare)

<http://www.ti.ch/DI/POL/>

Ministero pubblico

Ministero Pubblico
Via Pretorio 16
6901 LUGANO
tel. +41 91 815 53 11
fax +41 91 815 50 79
www.ti.ch/mp

Magistrato dei minorenni

Magistrato dei minorenni
Via Bossi 2a
6901 LUGANO
tel. +41 91 815 53 61
fax +41 91 815 58 49
www.ti.ch/mm

Divisione della formazione professionale

Direzione tel. 091 815 31 00
UFIA tel. 091 815 31 31
UFCS tel. 091 815 31 41
UFSS tel. 091 815 31 51
fax 091 815 31 09

K. Indice

	pagina
- accertamento	3
- agente di riferimento	3
- alcool (consumo di)	3
- armi (porto)	5
- autorizzazione (per esprimersi pubblicamente)	5
- calunnia	3
- danneggiamenti	4
- danni causati (dai docenti)	4
- danni subiti (dai docenti)	4
- denuncia	3 - 4
- diffamazione	3
- diffida (interdizione di accesso ad allievi o terze persone)	4
- estorsione	3
- furto	3
- identificazione	3
- informazione (ai media)	5
- ingiuria	3
- interdizione di accesso agli spazi scolastici	4
- intervento (fisico) del docente	4
- lavori di utilità pubblica	5
- Magistrato dei minorenni	5 - 6 - 7
- media (informazione)	5
- minacce	3
- Ministero pubblico	5 - 6 - 7
- minorenne	4 - 5
- misure disciplinari	2 - 5
- molestie	3
- notifica al magistrato dei minori ed ai genitori	5
- oggetti offensivi (porto di)	5
- procedura (applicata dalla polizia)	3
- proporzionalità (concetto, intervento dei docenti)	4
- querela di parte	3
- reati perseguibili d'ufficio	3
- risarcimento	4
- stupefacenti (consumo o spaccio di sostanze)	3
- vandalismo	3
- verbalizzazione	3
- violenza fisica	3
- violenza verbale	3

CONCLUSIONI

La Divisione scuola del DECS ha ampliato il mandato al gruppo tridipartimentale casi difficili per disporre di un documento, elaborato con lo scopo di orientare e aiutare direzioni scolastiche e partner della scuola verso un miglior coordinamento della gestione della casistica.

L'elaborato non ha la pretesa di essere esaustivo né ha voluto esserlo proprio per l'ampiezza e la complessità delle situazioni che devono avere un approccio differenziato e flessibile anche in termini di tempi di azione.

Le indicazioni contenute nel fascicolo non sono solo frutto di riflessione e di mediazione tra le parti, ma hanno considerato anche le osservazioni scaturite negli incontri regionali (anno scolastico 2006-2007) con gli interfaccia designati dai tre Dipartimenti (Servizio sostegno, Operatori UFaM, Tutorie CTR).

Inoltre l'UFaM ha verificato la fattibilità del protocollo per i casi difficili con i capigruppo SI-SE-SM su reali situazioni.

Come sottolineato nella premessa, la scuola -con le sue tre principali componenti- deve essere corresponsabile verso l'allievo/figlio con scopi di prevenzione, integrazione e intervento specifico.

In questo contesto l'allievo difficile costituisce per la scuola una sfida, in quanto è difficile in sé, a prescindere dal gruppo, o lui e il gruppo fanno in modo che egli diventi difficile.

Inoltre è importante ricordare che la problematicità dell'allievo difficile non è disgiunta dal processo di apprendimento-insegnamento: in questo contesto non è solo in discussione l'allievo o la famiglia (o le diverse tipologie di famiglie magari assenti) bensì anche l'operatore scolastico, sia esso direttore o insegnante, che prima di essere tale è una persona, uomo o donna ed è chiamato ad agire nella complessità.